



ASSOCIAZIONE DEI COMUNI MASSA MARITTIMA – MONTIERI – MONTEROTONDO MARITTIMO – CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – ROCCASTRADA

Bando aggiornamento graduatoria definitiva per gli aspiranti all'Assegnazione alloggi EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA pubblicata con d.d. 190 del 27/03/2023 ai sensi dell'art. 7 comma 5 della L.R.T. n. 02 del 02.01.2019 e S.m.e i.

Vista

- La Legge Regionale Toscana n. 2 del 02/01/2019 “*Disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica (ERP)*” così come modificata dalla legge regionale n. 51 del 06/07/2020.
- Visto il Regolamento per l'assegnazione e gestione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica approvato dal LODE Grossetano in data 21/11/2019 e recepito dai Comuni nei rispettivi Consigli Comunali
- Vista la Convenzione per lo svolgimento in forma associata della gestione dei bandi per la formazione delle graduatorie per gli aspiranti all'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica approvata dai singoli Comuni così come sotto elencato:

Deliberazione C.C. n. 51 del 11/08/2020 del Comune di Massa Marittima

Deliberazione di C.C. n. 59 del 04/08/2020 del Comune di Castiglione della Pescaia

Deliberazione C.C. n. 47 del 25/09/2020 del Comune di Roccastrada

Deliberazione C.C. n. 28 del 30/09/2020 del Comune di Monterotondo Marittimo

Deliberazione C.C. n.47 de 07/10/2020 del Comune di Montieri

IL RESPONSABILE

in attuazione della propria Determinazione Dirigenziale n. 190 del 27/03/2023

RENDE NOTO

che da oggi secondo le scadenze sotto menzionate è indetto un concorso pubblico per l'integrazione della graduatoria generale, di cui al bando pubblicato in data 29/10/2020.

Al presente bando possono partecipare **sia i nuovi aspiranti alla assegnazione di Alloggi di edilizia residenziale pubblica, sia coloro i quali, già collocati in detta graduatoria, abbiano interesse a far valere condizioni più favorevoli, in questo caso la nuova domanda ed il relativo punteggio andrà a sostituire la precedente.**

* Si tenga conto che con le modifiche apportate alla L.R. n. 2/2019 dalla L.R. n. 35/2021, sono cambiati i criteri per le condizioni di storicità di presenza (punto c1 dell'allegato B della L.R. 2/2019).

Art. 1

Requisiti per l'ammissione al concorso

A) a norma dell'allegato A della L.R. n. 02/2019, per partecipare al presente concorso occorre essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea. Gli stranieri titolari di carta di soggiorno e gli stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale esercitanti una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo hanno diritto di accedere, in condizioni di parità con i cittadini italiani, agli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica ;

b) residenza anagrafica o sede di attività lavorativa stabile ed esclusiva o principale nell'ambito territoriale del Comune di Montieri;

b bis) assenza di condanne penali passate in giudicato per delitti non colposi per i quali è prevista la pena detentiva non



inferiore a cinque (5) anni ovvero avvenuta esecuzione della pena relativa;

c) situazione economica tale da non consentire nel suddetto ambito territoriale l'accesso alla locazione di alloggi nel libero mercato adeguati alle esigenze del nucleo familiare. Tale situazione reddituale, deve risultare non superiore alla soglia di 16.500 euro di valore ISEE.

Il suddetto limite è aggiornato biennialmente dalla struttura regionale competente.

d1) assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato ad una distanza pari o inferiore a 50 km. dal comune in cui è presentata la domanda di assegnazione. La distanza si calcola nella tratta di strada più breve applicando i dati ufficiali forniti dall'ACI (Automobile Club Italia). L'alloggio è inadeguato alle esigenze del nucleo familiare quando ricorre la situazione di sovraffollamento come determinato ai sensi dell'art. 12, comma 8.

d2) assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su immobili o quote di essi ubicati su tutto il territorio italiano o all'estero, ivi compresi quelli dove ricorre la situazione di sovraffollamento, il cui valore complessivo sia superiore a 25,000,00 euro. Tale disposizione non si applica in casi di immobili utilizzati per l'attività lavorativa prevalente del richiedente. Per gli immobili situati in Italia il valore è determinato applicando i parametri IMU mentre per gli immobili situati all'estero il valore è determinato applicando i parametri IVIE (IVIE Imposta Valore immobili Estero)

Le disposizioni di cui alle lettere d1) e d2) non si applicano quando il nucleo familiare è proprietario di un solo immobile e ricorrono le fattispecie previste dalla L.R.T. 02/2019 –Allegato A.

e1) valore del patrimonio mobiliare non superiore a 25.000,00 euro.

e2) non titolarità di natanti o imbarcazioni a motore o a vela iscritti nei prescritti registri salvo che costituiscono beni strumentali dell'azienda.

e3) non titolarità di un autoveicolo immatricolato negli ultimi 5 anni avente potenza superiore a 80 KW (110 CV), fatti salvi gli autoveicoli che costituiscono beni strumentali aziendali.

f) non superamento del limite di 40,000,00 euro di patrimonio complessivo. Il patrimonio complessivo è composto dalla somma del patrimonio immobiliare e del patrimonio mobiliare, fermo restando il rispetto dei limiti di ciascuna componente come fissati alle lettere d2) ed e1)

N.B. I cittadini, con esclusione per coloro in possesso dello status di rifugiato o protezione sussidiaria ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, che non autocertifichino la residenza fiscale in Italia, devono presentare la documentazione reddituale e patrimoniale del paese in cui hanno residenza fiscale. La disposizione di cui al periodo precedente non si applica nei confronti dei cittadini di paesi terzi qualora convenzioni internazionali dispongano diversamente o qualora le rappresentanze diplomatiche o consolari dichiarino l'impossibilità di acquisire tale documentazione nel paese di origine o di provenienza. La disposizione non si applica altresì quando i cittadini interessati dimostrino di aver presentato agli organi competenti la richiesta di documentazione senza averla ottenuta entro i trenta giorni successivi, anche nel caso in cui tale termine superi la data di scadenza del bando.” L.R.T. 35/2021

g) assenza di precedenti assegnazioni in proprietà o con patto di futura vendita di alloggi realizzati con contributi pubblici, o finanziamenti agevolati concessi per l'acquisto in qualunque forma dallo Stato dalla Regione, dagli enti territoriali o da altri enti pubblici, con esclusione dei casi in cui l'alloggio sia inutilizzabile o perito senza dar luogo al risarcimento del danno;

h) assenza di dichiarazione di annullamento dell'assegnazione o di dichiarazione di decadenza dall'assegnazione di un alloggio di ERP per i casi previsti dall'art. 38, comma 3, lett b), c), d), ed e), salvo che il debito conseguente a morosità sia stato estinto prima della presentazione della domanda;

i) assenza di attuale occupazione abusiva di alloggi di ERP senza le autorizzazioni previste dalle disposizioni vigenti, nonché di occupazioni non autorizzate secondo quanto disposto dalla normativa in materia, nei cinque (5) anni precedenti la presentazione della domanda;

I requisiti sono riferiti a tutti i componenti del nucleo familiare, fatta eccezione per quanto disposto alle precedenti lettere a) - b) che si riferiscono soltanto al soggetto richiedente.

B) Ai fini del presente bando di concorso il nucleo familiare è composto da una sola persona ovvero dai soggetti sotto indicati:

a) i coniugi non legalmente separati ed i figli legittimi, naturali, riconosciuti, adottivi o in affidamento preadottivo, con essi conviventi;

b) le coppie anagraficamente conviventi more uxorio;

c) le persone unite civilmente ovvero conviventi di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n 76.

d) i soggetti legati da vincoli di parentela o affinità fino al terzo grado anagraficamente



conviventi;

e) i soggetti legati da vincoli affettivi ed i soggetti legati da finalità di reciproca assistenza morale e materiale anagraficamente conviventi. Possono non essere inclusi nella domanda ovvero presentare domanda distinta i soggetti di seguito indicati anche se anagraficamente conviventi nell'ambito di un nucleo familiare più ampio alla data di pubblicazione del presente bando, facendo comunque riferimento alla situazione economica dell'intero nucleo familiare di origine:

- a) le coppie coniugate;
- b) le coppie more-uxorio anagraficamente conviventi da almeno 2 anni ovvero unite civilmente o conviventi di fatto ai sensi della legge 76/2016;
- c) la persona singola con figli fiscalmente a carico;
- d) la persona singola giudizialmente separata con perdita del diritto di abitazione nella casa coniugale.

Al fine della formazione di un nuovo nucleo familiare possono altresì presentare domanda congiunta i soggetti di seguito elencati, che dovranno compilare e allegare alla domanda il relativo allegato:

- a) i componenti di coppia di futura formazione;
- b) due o più famiglie composte ciascuna da una sola persona alla data di pubblicazione del bando.

Art. 2

La domanda dovrà essere correttamente compilata in tutte le sue parti con riferimento al richiedente ed a tutti i componenti del nucleo familiare con cui lo stesso intende partecipare al bando;

Le dichiarazioni contenute nella domanda sono prestate ai sensi e per gli effetti, amministrativi e penali, previsti dagli articoli 43, 46, 47, 71, 72, 73, 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, e sono considerate come fatte a pubblico ufficiale; di conseguenza, in caso di dichiarazioni non veritiere, il Responsabile del Procedimento procederà alla segnalazione del dichiarante alla Procura della Repubblica per l'applicazione delle previste sanzioni penali. Relativamente alla dichiarazione di assolvimento dell'imposta di bollo, si precisa che il richiedente è tenuto ad apporre la predetta marca da bollo alla domanda di partecipazione al bando;

A) Documentazione indispensabile ai fini della corretta compilazione della domanda:

- attestazione ISEE di tutti i componenti del nucleo familiare (da caricare nel relativo spazio)
- dati catastali relativi alle eventuali proprietà immobiliari in Italia o all'Estero (per la compilazione on line dei relativi allegati)
- copia del libretto di circolazione di autoveicoli di proprietà di ciascun componente del nucleo familiare da inserire nell'apposito spazio

QUALORA SUSSISTANO LE FATTISPECIE PREVISTE PER LA NON APPLICAZIONE DELLE LETTERE

d1- d2- f) ALLEGARE RELATIVA DOCUMENTAZIONE:

- provvedimento di separazione personale dei coniugi o sentenza di divorzio con passaggio in giudicato che definisce l'assegnazione della casa coniugale, in caso di immobile che debba essere rilasciato a seguito di provvedimento di separazione o di sentenza di divorzio
- dichiarazione di inagibilità dell'immobile di proprietà rilasciata dal comune o da altra autorità competente in caso di immobile inagibile
- provvedimento di pignoramento, emesso ai sensi dell'articolo 560 c.p.c., dell'abitazione di proprietà.

Art. 3

MODALITÀ' DI AUTOCERTIFICAZIONE E RELATIVA ESCLUSIONE

Il richiedente può ricorrere all'autocertificazione dei requisiti richiesti dall'art.1 lett. a del presente bando e dei documenti necessari per l'attribuzione del punteggio ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/00 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa".

Ai sensi dell'art. 3 del suddetto T.U. le disposizioni del T.U. si applicano ai cittadini Italiani e dell'Unione Europea; i cittadini di stati non appartenenti all'Unione Europea regolarmente soggiornanti in Italia possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 limitatamente agli stati, alle qualità personali ed ai fatti certificabili o



attestabili da parte di soggetti pubblici italiani. Al di fuori di questi casi i cittadini di stati non appartenenti all'unione, autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli art. 46 e 47 nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia ed il Paese di provenienza del dichiarante.

In tutti gli altri casi le qualità personali ed i fatti sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale, dopo aver ammonito l'interessato sulle conseguenze penali della produzione di atti o documenti non veritieri.

Art. 4

Formazione e pubblicazione della graduatoria - Opposizioni

A - Istruttoria delle domande.

Il Comune procede all'istruttoria delle domande dei concorrenti, verificandone la completezza e la regolarità. Attribuendo i relativi punteggi.

B- Formazione della graduatoria.

Graduatoria generale provvisoria.

Il Comune entro i 120 giorni successivi al termine fissato nel Bando per la presentazione delle domande, salvo proroghe, procede all'adozione della graduatoria provvisoria secondo l'ordine dei punteggi attribuiti a ciascuna domanda di cui all'allegato B) della L.R. 02/2019.

L'avviso di approvazione della graduatoria provvisoria, con l'indicazione dei modi e dei tempi per l'opposizione e del nome del funzionario responsabile del procedimento, è immediatamente pubblicato nell'Albo Pretorio del Comune per 30 giorni consecutivi; dell'avviso di approvazione della graduatoria verrà data adeguata pubblicità.

Opposizioni

Entro 30 giorni dalla pubblicazione dell'avviso di approvazione della graduatoria provvisoria nell'Albo on line gli interessati possono presentare opposizione all'Amministrazione Comunale avverso la graduatoria stessa.

Le opposizioni possono essere **inoltrate via PEC a comune.montieri@postacert.toscana.it**, o inviate per raccomandata a/r indirizzate ad uff. segreteria Comune di Montieri, piazza Gramsci, 4, o consegnate a mano presso l'ufficio protocollo del Comune di Montieri negli orari di apertura al pubblico

Le opposizioni vengono esaminate dalla Commissione Comunale Alloggi entro 60 giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle opposizioni stesse.

Graduatoria definitiva.

La graduatoria definitiva viene redatta tenendo conto dell'esito dei ricorsi eventualmente presentati avverso quella provvisoria. Nel caso in cui vi siano più richiedenti in possesso del medesimo punteggio l'ordine della graduatoria è stabilito in base alla progressività decrescente della situazione economica rilevata ai sensi dell'allegato A), paragrafo 2, lett.c). In caso di parità anche della situazione economiche la priorità è stabilita in base alla data di nascita, dal più anziano al più giovane. Qualora anche tale valore sia identico si procederà, per l'approvazione della graduatoria definitiva, con sorteggio pubblico effettuato dalla Commissione Alloggi.

La graduatoria definitiva conseguente all'emanazione del bando ha validità a decorrere dal giorno successivo alla sua pubblicazione nell'Albo Pretorio del comune e conserva la sua efficacia fino al successivo bando.

Pubblicazione graduatorie.

Il Comune di Massa Marittima, quale Comune capofila della Gestione associata, non invierà comunicazioni personali ai soggetti richiedenti; le graduatorie ed i provvedimenti relativamente alle ammissioni e alle esclusioni saranno pubblicati all'Albo Pretorio online e sulla pagina istituzionale del Comune dedicata Bandi e graduatorie Politiche della Casa. Tali pubblicazioni hanno valore di notifica a tutti gli effetti.

Le graduatorie degli ammessi e l'elenco degli esclusi saranno pubblicati in forma anonima secondo la vigente normativa sulla privacy. Il codice numerico assegnato a ciascun utente è relativo al numero di protocollazione della domanda presentata.

Art. 5



Punteggi di selezione delle domande.

Le condizioni per l'attribuzione dei punti sono le seguenti:

a) Condizioni sociali-economiche-familiari:

a-1. reddito annuo complessivo del nucleo familiare costituito esclusivamente da pensione sociale, assegno sociale, da pensione minima INPS, pensione di invalidità. **punti 2;**

a-1 bis. reddito fiscalmente imponibile pro capite del nucleo familiare non superiore all'importo annuo di una pensione minima INPS per persona **punti 1;**

a-2. nucleo familiare composto da una sola persona che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età alla data di pubblicazione del bando o da una coppia i cui componenti abbiano entrambi compiuto il sessantacinquesimo anno di età alla suddetta data, anche in presenza di minori a carico o di soggetti di cui ai successivi punti a-4, a-4 bis: **punti 1;**

a-3. nucleo familiare composto da coppia coniugata o convivente anagraficamente more uxorio da almeno due anni, unita civilmente ovvero convivente di fatto ai sensi della L. 76/2016 e che viva in coabitazione con altro nucleo familiare, ovvero convivente nell'ambito di un nucleo familiare più ampio, alla data di pubblicazione del bando; **punti 1;**

- con uno o più figli minori a carico: **punti 2.**

In entrambi i casi il punteggio è attribuibile a condizione che nessuno dei due componenti la coppia abbia compiuto il trentaquattresimo (34°) anno di età alla data di pubblicazione del bando.

a-4. nucleo familiare in cui sia presente un soggetto riconosciuto invalido ai sensi delle vigenti normative:

- età compresa tra i 18 anni ed i 65 anni riconosciuto invalido in misura pari o superiore al 67% **punti 1;**

- età compresa tra i 18 anni ed i 65 anni riconosciuto invalido in misura pari al 100% **punti 2;**

- età inferiore a 18 anni o superiore a 65 anni **punti 2;**

a-4 bis. nucleo familiare in cui sia presente un soggetto riconosciuto invalido al 100% con necessità di assistenza continua e/o un portatore di handicap riconosciuto in situazione di gravità tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione: **punti 3;**

Nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti due o più situazioni di invalidità di cui ai precedenti punti a-4, a-4 bis, non possono comunque essere attribuiti più di punti 4;

a-5. richiedente in condizione di pendolarità per distanza tra il luogo di lavoro e il luogo di residenza superiore a km 70: **punti 1.**

Il punteggio si applica limitatamente al bando pubblicato dal comune nel quale il richiedente lavora.

a-6. nucleo familiare composto da due persone con tre o più familiari fiscalmente a carico: **punti 2;**

a-7. nucleo familiare composto da una sola persona con:

- uno o più figli maggiorenni fiscalmente a carico, purché non abbiano compiuto il ventiseiesimo anno di età alla data di pubblicazione del bando: **punti 1;**

- un figlio minore fiscalmente a carico o un minore in affidamento preadottivo a carico: **punti 2;**

- due o più figli minori fiscalmente a carico o in affidamento preadottivo a carico: **punti 3;**

- uno o più soggetti fiscalmente a carico di cui ai punti a-4 o a-4 bis: **punti 4;**

a-8. Richiedente separato o divorziato legalmente su cui grava l'obbligo disposto dall'autorità giudiziaria del pagamento mensile di un assegno di mantenimento a favore del coniuge e/o dei figli: **punti 1**

Nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti più situazioni tra quelle sopra indicate, non possono comunque essere attribuiti più di punti 6.

I punteggi di cui al punto a-7, ultimo capoverso, non sono cumulabili con i punteggi di cui ai punti a-4, a-4 bis.

b) Condizioni abitative dovute a situazioni di grave disagio abitativo, accertate dall'autorità competente, dovute a:

b-1 permanenza effettiva e continuativa, documentata dalle autorità pubbliche competenti, in ambienti impropriamente adibiti ad abitazione, aventi caratteristiche tipologiche o igienico- sanitarie di assoluta ed effettiva incompatibilità con la destinazione ad abitazione: **punti 3;**

Ai fini di cui al presente punto b-1, l'eventuale classificazione catastale dell'unità immobiliare non ha valore cogente.

Tale situazione deve sussistere da almeno un anno alla data di pubblicazione del bando.

Dopo la formazione della graduatoria gli uffici trasmettono apposita segnalazione dei casi in cui risulta attribuito il punteggio di cui alla lettera b.1 agli uffici comunali competenti ed alla

prefettura per la verifica in ordine alle eventuali conseguenze o responsabilità derivanti dal suddetto accertamento ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

b-2 abitazione in alloggio avente barriere architettoniche tali da determinare grave disagio abitativo, e non facilmente eliminabili, in presenza di nucleo familiare con componente affetto da handicap, invalidità o minorazioni congenite o



acquisite, comportanti gravi e permanenti difficoltà di deambulazione: **punti 2;**

b-3 abitazione in alloggi o altre strutture abitative assegnati a titolo precario dai servizi di assistenza del comune o da altri servizi assistenziali pubblici, regolarmente occupati, o abitazione in alloggi privati procurati dai servizi di assistenza del comune, regolarmente occupati, il cui canone di affitto è parzialmente o interamente corrisposto dal comune stesso, :

punti 3;

b-4 abitazione in alloggio di proprietà privata con un contratto di locazione registrato il cui canone annuo relativo all'anno di produzione del reddito e regolarmente corrisposto sia:

superiore ad un terzo del reddito imponibile **punti 3;**

uguale o superiore al 50% del reddito imponibile **punti 4;**

Ai fini del suddetto calcolo non sono conteggiati eventuali contributi percepiti a titolo di sostegno alloggiativo.

b-5 abitazione che debba essere rilasciata a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto per finita locazione o per morosità incolpevole o provvedimento di espropriazione forzata a seguito di pignoramento. Il suddetto sfratto e la relativa convalida devono avere data certa, anteriore alla data di pubblicazione del bando, comunque non superiore ad anni due: **punti 2;**

b-6 coabitazione in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari, ciascuno composto da almeno due unità, o situazione di sovraffollamento con oltre due persone a vano utile **punti 2;**

Le due condizioni non sono cumulabili.

c) Condizioni di storicità di presenza:

c-1. residenza anagrafica o prestazione di attività lavorativa continuativa di almeno un componente del nucleo familiare nel Comune di Roccamare, alla data di pubblicazione del bando:

da almeno 3 anni alla data di pubblicazione del bando: **punti 1;**

da almeno 5 anni alla data di pubblicazione del bando: **punti 2;**

da almeno 10 anni alla data di pubblicazione del bando: **punti 3**

da almeno 15 anni alla data di pubblicazione del bando: **punti 3,5;**

da almeno 20 anni alla data di pubblicazione del bando: **punti 4;**

c-2. presenza continuativa del richiedente nella graduatoria comunale o intercomunale per l'assegnazione degli alloggi, ovvero presenza continuativa del richiedente nell'alloggio con utilizzo autorizzato: punti 0,50 per ogni anno di presenza nella graduatoria o nell'alloggio. Il punteggio massimo attribuibile non può comunque superare i 6 punti.

Le condizioni di storicità di presenza devono essere in ogni caso dichiarate nella domanda dal richiedente.

Il comune, ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio, ha la facoltà di verificare d'ufficio le suddette dichiarazioni.

c-3 periodo di contribuzione al Fondo GESCAL non inferiore ad anni 5 **punti 1;**

non inferiore ad anni 10: **punti 2;**

I punteggi di cui al punto c) non possono essere attribuiti ai nuclei familiari già assegnatari di alloggi di ERP..

Informazioni, dichiarazioni e/o documentazione necessaria ai fini dell'attribuzione del punteggio (da caricare negli appositi spazi) reddito imponibile complessivo del nucleo familiare risultante dall'ultima dichiarazione

fiscale. coabitazione: dichiarazione sostitutiva comprovante che la famiglia (o la convivenza more uxorio) convive con altro nucleo familiare. (ALLEGATO b-6)

invalidità: certificato da parte dell'autorità competente attestante la presenza nel nucleo familiare di un soggetto riconosciuto invalido ai sensi della normativa vigente. invalidità con assistenza: certificato da parte dell'autorità competente attestante la presenza nel nucleo familiare di un soggetto riconosciuto invalido al 100% con necessità di assistenza continua e/o un portatore di handicap riconosciuto in situazione di gravità tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione;

assegno di mantenimento: dichiarazione attestante che il richiedente separato o divorziato legalmente debba corrispondere, con l'obbligo disposto dall'autorità giudiziaria, un assegno mensile di mantenimento a favore del coniuge e/o dei figli (ALLEGATO a-8) pendolarismo: dichiarazione attestante la condizione di pendolarità per distanza tra il luogo di lavoro sito nel Comune di Roccastrada ed il luogo di residenza superiore ai KM 70 ;

alloggio improprio: attestato della competente autorità (A.S.L.) indicante la condizione di alloggio impropriamente adibito ad abitazione (avente caratteristiche tipologiche e/o igienicosanitarie di assoluta e effettiva incompatibilità con la destinazione ad abitazione); barriere architettoniche: relazione tecnica relativa ad abitazione in alloggio avente barriere architettoniche tali da determinare grave disagio abitativo, non facilmente eliminabili, in presenza di nucleo familiare con componente affetto da handicap, invalidità o minorazioni congenite o acquisite, comportanti gravi e permanenti difficoltà di deambulazione; alloggio precario: dichiarazione attestante l'abitazione in alloggio procurato a titolo precario dai servizi di assistenza del Comune o da altri servizi assistenziali pubblici. (in caso di appartamento privato allegare



documentazione). incidenza canone locazione: dichiarazione da cui risulti che il richiedente abita in un alloggio il cui canone di locazione, regolarmente registrato e corrisposto, riferito all'anno di produzione del reddito, sia superiore ad almeno un terzo del reddito imponibile. sfratto: dichiarazioni attestanti la presenza di provvedimento esecutivo di sfratto per finita locazione o per morosità incolpevole (in caso di morosità incolpevole allegare documentazione Ovvero almeno uno degli allegati sottoelencati:

- lettera di licenziamento;
- copia dei documenti da cui si possa calcolare la riduzione dell'orario di lavoro di almeno il 30%;
- copia della lettera del datore di lavoro di messa in cassa integrazione o altra documentazione;
- documentazione cessazione di contratto di lavoro atipico oppure mancato rinnovo di contratti a termine;
- indicazione partita IVA o numero iscrizione camera di commercio;
- documentazione medica che attesti la situazione di cui al punto f) dell'art.14 c.3 della Legge Regione Toscana 2/2019 e documentazione che attesti le spese sostenute;, o di provvedimento di espropriazione forzata a seguito di pignoramento, il suddetto sfratto e la relativa convalida devono avere data certa, anteriore alla data di pubblicazione del bando, comunque non superiore ad anni due).

sovraffollamento: certificazione A.S.L. o relazione tecnica asseverata, attestante la condizione di sovraffollamento con oltre due persone a vano utile.

anzianità di presenza: dichiarazione attestante la presenza continuativa del ricorrente nella graduatoria comunale oppure attestante la presenza continuativa del richiedente in alloggio ERP con utilizzo autorizzato.

residenza anagrafica/lavorativa pluriennale: dichiarazione attestante la residenza anagrafica o la prestazione di attività lavorativa continuativa di almeno un componente della nucleo familiare nell'ambito del Comune di Montieri alla data di pubblicazione del bando

(ALLEGATO c-1)

fondo GESCAL: dichiarazione sostitutiva attestante la contribuzione al Fondo GESCAL, non inferiore ad anni 5 (ALLEGATO c-3 e documentazione comprovante)

Art. 6

Canone di locazione

Il canone di locazione degli alloggi viene determinato dall'Ente Gestore ai sensi del titolo III° della L.R.T. 02/2019.

Art. 7

Assegnazione degli alloggi

Il Comune provvede all'assegnazione ordinaria degli alloggi agli aventi diritto sulla base della graduatoria definitiva a norma dell'art. 12 della L.R. 02/2019 e del "Regolamento per l'individuazione delle modalità di assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica" approvato in sede LODE Grossetano

Art. 8

Termini e modalità di presentazione delle domande Per la presentazione delle domande il termine è fissato **in 60 (sessanta) giorni** dalla data di pubblicazione del Bando.

Art. 9

DISTRIBUZIONE, RACCOLTA E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di partecipazione al presente bando di concorso devono essere presentate in bollo, ai sensi del D.P.R.26.10.1972, n. 642 come modificato dal D.M. 20.8.1992 e compilate unicamente sui moduli appositamente predisposti dal Comune ENTRO E NON OLTRE IL 27 MAGGIO 2023 ALLE ORE 12 (farà fede la data di arrivo all'uff. protocollo del Comune)

Le domande relative al presente bando di concorso, debitamente sottoscritte, a pena di esclusione, devono essere corredate di tutta la necessaria ed idonea documentazione e indicare l'indirizzo al quale devono essere trasmesse le comunicazioni relative al concorso.



Le domande potranno essere trasmesse al Comune:

-in busta chiusa direttamente all'Ufficio Protocollo del Comune, Piazza Gramsci, 4.

oppure tramite PEC all'indirizzo comune.montieri@postacert.toscana.it

oppure tramite raccomandata a/r . al Comune di Montieri, Piazza Gramsci, 4

Per le istanze spedite a mezzo raccomandata farà fede la data di arrivo in Comune con la relativa protocollazione.

Il Bando di concorso, insieme agli allegati, può essere scaricato dal sito internet dell'Amministrazione Comunale (www.comune.montieri.gr.it), ritirato sia presso l'ufficio protocollo del Comune nel rispetto delle modalità di ricevimento del pubblico in vigore.

Responsabile del settore Stefania Muzzi

Mail: michela.damico@comune.montieri.gr.it

Informazioni sul trattamento dei dati personali

Il Sottoscritto Sig./ Sig.ra _____, in qualità di partecipante al Bando ERP 2023 dichiara di aver preso visione della seguente Informativa di cui all'art. 13 del Regolamento UE 2016/79 del 27 aprile 2016 (RGPD), contenuta nell'avviso pubblico e di dare il proprio consenso al trattamento dei dati sensibili necessari per l'istruttoria della propria domanda.

Il Regolamento Generale sulla Protezione dei dati Personali (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016) d'ora in avanti GDPR, prevede la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati di carattere personale come diritto fondamentale. Con la presente informativa, resa ai sensi dell'art. 13 del GDPR il Comune di Montieri in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, (in seguito "Titolare"), intende fornirle, in quanto "interessato" dal trattamento le seguenti informazioni:

Nell'ambito del procedimento amministrativo inerente l'istruttoria delle domande fatte ai singoli Comuni:

ILTITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DATI. Il titolare del trattamento è il Comune di Montieri – PEC

comune.montieri@postacert.toscana.it Il Responsabile del Trattamento è il Responsabile del Settore Affari Generali del Comune di Montieri - Stefania Muzzi, raggiungibile al seguente indirizzo stefania.muzzi@comune.montieri.gr.it . Il Responsabile della Protezione dei Dati è **Avv. Benedetta De Luca**, raggiungibile al seguente indirizzo Viale Matteotti,43 – 58100 Grosseto – bedeluca@libero.it – tel. 056427435

I singoli Comuni che ricevono le domande sono contitolari del trattamento dei dati personali nei soli procedimenti di ricezione delle domande stesse.

Il titolare tratta i dati personali, qualificabili come qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile, mediante una o più operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.

A norma dell'art. 6 del regolamento UE 2016/679 il trattamento è lecito solo se l'interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per le finalità di cui al Bando ERP 2023. I dati personali sono trattati secondo le specifiche finalità previste dai singoli procedimenti amministrativi. Le finalità del trattamento è definita dalle fonti normative che disciplinano i singoli procedimenti (L.R.T. 2/2019, Delibera Consiglio Comunale Comune di Massa Marittima 79/2019).

I dati personali acquisiti saranno conservati per un periodo di tempo strettamente necessario allo svolgimento delle funzioni istituzionali e dei procedimenti e per il rispetto delle norme previste dalla normativa vigente per la conservazione degli atti e dei documenti della P.A. ai fini archivistici. L'interessato ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai propri dati personali e la loro eventuale rettifica, la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento dei dati che lo riguardano e di opporsi al loro trattamento.

L'interessato ha altresì il diritto alla portabilità dei dati. L'interessato ha sempre diritto alla revoca del consenso prestato. In questo ultimo caso, la revoca del consenso al trattamento dei dati da parte dell'interessato non pregiudica la liceità dei trattamenti effettuati fino alla revoca. L'interessato ha la facoltà di proporre reclamo all'autorità di controllo come da previsione normativa ex art. 13, paragrafo 2, lettera d, del regolamento EU 2016/679.

La comunicazione dei dati è richiesta dalla legge e dalla normativa locale e la mancata comunicazione di tali dati, o la revoca della stessa, comporta l'improcedibilità dell'istanza (art. 13, paragrafo 2, lettera e regolamento UE 2016/679).

Art. 11 Responsabile del Procedimento

Il Responsabile del Procedimento è la dott. ssa Laura Rapezzi.

Responsabile del provvedimento e titolare del potere sostitutivo di cui all'art. 9 della legge n. 241/1990 è la dott.ssa Laura Rapezzi, Responsabile del Settore 1 del Comune di Massa Marittima.